



## COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

CAP 67058  
C.F.: 81002890663

(Provincia di L'Aquila)

Tel. 0863/86336  
Fax 0863/867955

PROT. N. 8822

del 27/08/2025

alla Ditta RENPV9 SRL  
Via Malipiero 16/18  
MILANO (MI)  
[renpv9@pec.snam.it](mailto:renpv9@pec.snam.it)

COMUNICAZIONE EFFICACIA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI  
POTENZA PARI A 4,354 MW DI CUI ALLA P.A.S. DEL 09/04/2025  
PRATICA SUAP N. 13856450963-03042025-2115.

## II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la SCIA/PAS identificata con codice Pratica n° 13856450963-03042025-2115, sportello SUAP N.8060, protocollo SUAP: REP\_PROV\_AQ/AQ-SUPRO 40728/09-04-2025, del 09/04/2025 presentata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 03 marzo 2011, come recepito dalla DGR n. 294 del 02/05/2011, dal Signor:

Pedrali Giovanni nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]

In qualità di procuratore, per la Società:

RENPV9 SRL, P.IVA: 13856450963, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con REA 2747723, con sede in Milano in Via Malipiero n. 16/18;

*Progetto:* Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza pari a 4354,56 kWp;

*Ubicazione, zona* Località Abbazia, Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), 67058;

*di PRG:* ZONA E4 zona "agricola" per insediamenti misti, art.21.4 delle NTA del PRG Vigente;

*Estremi catastali:* Foglio 15 particelle 7-8-9-10-11-12-13-14-15-176-231-239-240-251;

Esaminato il progetto allegato alla suddetta PAS redatto a firma di professionista abilitato, Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Lo Biundo Paolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo con il n.8654 e Geom. Giovanni Pedrali quale professionista incaricato procuratore.

VISTI:

- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- Il DPR 380/2011 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Il D.Lgs 387/2003 "attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Il D. lgs n. 190 del 25 novembre 2024;
- La DGR n. 1032 del 29/12/2010 "Attuazione delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010";
- La DGR n. 294 del 02/05/2011 "Attuazione D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - disposizioni in tema di autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n. 351 del 12/04/2007 e n. 244 del 22/03/2010; il D.lgs 199/2021;
- il Decreto Aree idonee DM 21/06/2024;
- Il D.lgs n. 63 del 15/05/2024 convertito dalla legge n. 101 del 12/07/2024;

RICHIAMATO l'art.20 comma 8 del D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021 che recita *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento";*

VISTA la L.R. 25 marzo 2025, n.08, pubblicata nel BURA 26 marzo 2025 n.12 ordinario ed entrata in vigore il 27 marzo 2025: *"misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla L.R. 46/2019"*, che in merito alle aree agricole trattate nello specifico nell'art.3 comma 2 *"individuazione di superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*, che di seguito recita:

2. Ferme restando le previsioni dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, nell'ambito delle aree idonee individuate all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 2), 3) e 4) sono sempre aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le aree classificate agricole che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) aree agricole con investimenti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti;*
- b) aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufale e oliveti, questi ultimi con densità superiore a 70 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati;*
- c) aree agricole ricadenti "nell'ex alveo del lago Fucino" perimetrata esternamente dalla strada denominata "via circonfusense" in ragione dell'elevata valenza strategico-economica nonché dell'importante vocazione agricola che assume la zona denominata del "Fucino" per l'intera Regione Abruzzo, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'auto consumo, anche collettivo, in entrambi i casi di potenza massima fino ad 1 MW;*
- d) cave e miniere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, interessate da produzioni agricole di pregio o di valorizzazione delle tradizioni locali;*

PRESO ATTO dell'art. 2 comma 1 lettera i) punto 2 della stessa legge Regionale 08/2025 avente ad oggetto "Individuazione delle aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale recita:

1. *Ferme restando le previsioni dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021 sono aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a):*
  - i ) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004;*
  - 2) *le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell'articolo 3, comma 2 e che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti di cui al punto 1) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;*

VISTI ALTRESÌ:

- La richiesta di parere ed interpretazione del D.lgs 199/2021 e successive modifiche dettate dal cd. Decreto Agricoltura, effettuata alla Regione Abruzzo dalla ditta RENPV9 SRL inviata per conoscenza a questo Ente il 24/02/2025 prot. n. 1846;
- Il riscontro della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio, ambiente DPC, Servizio politica energetica e risorse del territorio, DPC025, Ufficio energia e sostenibilità, acquisito agli atti nella procedura PAS in oggetto, PROTOCOLLO: REP\_PROV\_AQ/AQ-SUPRO 40728/09-04-2025;
- Il riscontro della Regione Abruzzo protocollo UNICO RA n.0173186/25 del 28/04/2025 a seguito di richiesta di questo Servizio di parere endoprocedimentale e chiarimenti normativa aree idonee di cui al D.lgs 199/2021 e D.lgs 28/2011 nonché DM del 21/06/2024, del 14/04/2025 prot. n. 3771;

Rilevato che l'impianto di cui trattasi ricade al di fuori dell'area "dell'ex alveo del lago Fucino" perimetrata esternamente dalla strada denominata "via circonfusense" e non possono essere considerate aree agricole con investimenti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesti dai finanziamenti, nonché aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufale e oliveti, questi ultimi con densità superiore a 70 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati;

Preso atto che la realizzazione dell'impianto è compatibile con le NTA del vigente PRG;

Dato atto che la ditta istante ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente al fine della realizzazione dell'intervento oggetto della PAS di cui in oggetto;

Esaminata tutta la documentazione sopra richiamata e gli atti allegati alla stessa;

Preso atto della completezza del fascicolo documentale;

Considerata conclusa la procedura di accertamento dei requisiti e dei presupposti nonché la verifica delle dichiarazioni, asseverazioni ed attestazioni indicate in virtù dell'art.19 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, con la presente si COMUNICA l'efficacia nei termini di legge della P.A.S (Procedura Abilitativa Semplificata) presentata ed acquisita tramite portello SUAP, identificata con codice Pratica n° 13856450963-03042025-2115, sportello SUAP N.8060, protocollo SUAP: REP\_PROV\_AQ/AQ-SUPRO 40728/09-04-2025, del 09/04/2025 depositata dalla ditta RENPV9 SRL, P.IVA: 13856450963, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con REA 2747723, con sede in Milano in Via Malipiero n. 16/18, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 del D.lgs. n. 28 del 03 marzo 2011, 22 del DPR 380/2001, art. 12 del D.L. 17/2022 e s.m.i., art. 20 D.lgs 199/2021, art. 2 comma 1 lettera i) punto 2 della Legge Regionale 25 marzo 2025, n.08 e art.3 comma 2 della stessa Legge Regionale, per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,354 MW da realizzare in questo Comune nelle aree individuate in località Abbazia, in zona agricola, censite all'agenzia delle Entrate sezione territorio provincia dell'aquila al comune censuario di San Benedetto dei Marsi al foglio di mappa n.15 particelle 7-8-9-10-11-12-13-14-15-176-231-239-240-251, conformemente al progetto depositato ed allegato alla medesima redatto a firma dell'ing. Lo Biundo Paolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo con il n.8654 (tecnico abilitato) asseverante che agisce nel predetto procedimento in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del codice penale, assumendosene le relative responsabilità derivanti, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

Il titolare della PAS dovrà attenersi inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- 1) L'intervento dovrà essere realizzato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale di circolazione, di sicurezza del Lavoro ed in conformità ai progetti presentati nonché alle prescrizioni impartite nei pareri rilasciati da ogni singolo Ente/Ufficio preposto.
- 2) L'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo approvate con DGR 244 del 22/10/2010. In particolare, dovranno essere rispettati i criteri di cui al paragrafo 5.2 - Impianti su suolo agricolo;
- 3) L'inizio dei lavori è subordinato alla stipula del contratto definitivo di costituzione, a favore del richiedente, del diritto di superficie del terreno interessato dall'intervento;
- 4) L'area di stazione delle cabine è subordinata procedure di cui all'articolo due, comma 7 del regolamento numero 3 del 2016 di attuazione della legge regionale n. 28/2011;
- 5) Per i montanti della recinzione dovrà essere evitato l'uso di plinti di fondazione in calcestruzzo preferendo installazioni con strutture portanti in acciaio zincato o pali di fondazione avvitati nel terreno, fermo restando il rispetto delle condizioni di stabilità e sicurezza delle stesse;
- 6) Dovranno essere rispettate le condizioni dettate nella nota del ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, protocollo numero 5158 del 26/03/2010 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici";
- 7) La ditta richiedente dovrà acquisire ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte di altri enti competenti che dovessero rendersi necessari;
- 8) L'intervento dovrà essere completato entro 3 anni dal perfezionamento istruttorio della procedura abilitativa semplificata, la realizzazione dell'eventuale parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova PAS.
- 9) Il richiedente ha obbligato la messa in pristino dello Stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto al fine, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A della DGR 351 del 12/04/2007, prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat di adeguamento al costo della vita o versare deposito cauzionale a favore di questo comune pari ad almeno il due segno della percentuale dell'investimento dell'intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- 10) Ultimato l'intervento entro 15 giorni dalla conclusione delle opere dovrà essere presentata alla comunicazione di fine lavori accompagnata da:
  - ✓ certificato di collaudo finale a firma del direttore dei lavori con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS ed il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui è presente atto, contestualmente dovrà essere presentata ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazioni che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.;
  - ✓ copia autentica di contratto sottoscritto dal dichiarante e da imprese autorizzata per lo smaltimento dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nonché per il ripristino del sito una volta cessata l'attività di produzione di energia elettrica;
- 11) Dovranno essere mantenute sgomberate da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;
- 12) Comunicare immediatamente a questo comune eventuali malfunzionamenti dell'impianto che comportino situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza;
- 13) Per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico, dovrà essere richiesta a questo ufficio apposita autorizzazione, subordinato all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati da parte degli enti interessati e fermo restando il consenso da parte degli eventuali soggetti proprietari degli immobili interessati.
- 14) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 15) I diritti dei terzi debbono essere salvi, rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 16) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta del SUAP, nel caso che la costruzione venisse abbandonata/sospesa per un periodo superiore ai sei mesi;
- 17) Il titolare della PAS dovrà a proprie cure e spese realizzare l'asse viario pubblico di collegamento sino all'ingresso del campo fotovoltaico;
- 18) Il titolare della PAS dovrà garantire l'ibero accesso alle aree ove sono previste l'installazione delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici;
- 19) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari, debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa, la quale deve rimanere accesa dal tramonto al lever del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione;
- 20) Il SUAP si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate, a tenore dei relativi regolamenti;

- 21) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti i nuovi fabbricati, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 22) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto depositato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 23) il titolare della PAS è tenuto a comunicare per iscritto al SUAP prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e della Impresa esecutrice dei lavori, ed in caso di sostituzione di uno o di entrambi i soggetti, è tenuto a dargli immediata notizia, segnalando i nuovi nominativi;
- 24) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze;
- 25) il titolare della PAS, il committente, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore degli stessi, sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella medesima;
- 26) Per le costruzioni eseguite in difformità dal progetto depositato trovano applicazione i disposti del titolo IV del D. P.R 06/06/2001 n. 380 e legge Regionale 13 luglio 1989 n.52 e loro modificazioni ed integrazioni;
- 27) l'efficacia della PAS non vincola il Comune in ordine ad eventuali lavori che il medesimo intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto Idrico, ecc,) in conseguenza dei quali il titolare della PAS non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 28) Prima dell'inizio dei lavori dover essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta titolare della PAS - Impresa esecutrice dei lavori - Progettista- Direttore dei lavori - Estremi della PAS;
- 29) Nel caso di sostituzione dell'Impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della PAS dovrà dare immediata notizia al SUAP del Comune, segnalando nel contempo i nuovi nominativi, in tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo, nei limiti di sua competenza;
- 30) La presente PAS è rilasciata ed è da ritenersi efficace sollo la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto corrispondono a verità, in caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
- 31) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, del DM 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n.29 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) e delle leggi Regionali 26 ottobre 1992 n.93 e 17 dicembre 1996 n.138 e loro modificazioni ed integrazioni;
- 32) E' fatto inoltre obbligo, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - a) Al DM 16 Maggio 1987 n.246 recante "norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio;
  - b) Al DM 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987) recante "norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento", e del DM 05 dicembre 1987 recante integrazioni;
- 33) eventualmente sul terreno interessato dalla costruzione, siano presenti delle linee di acquedotto, fognature o altri servizi di proprietà Comunale o anche di altri Enti, queste dovranno essere, a spese del titolare della PAS e sotto le direttive impartite dal SUAP dell'Ente interessato, poste all'esterno delle recinzioni, o in prossimità di strade, vie o piazze pubbliche, gli eventuali contatori dovranno essere posizionati all'esterno delle recinzioni.



